

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1878

« Gli istituti indicati nell'articolo 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti tranne che per lo investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto; e per operazioni sui Buoni del Tesoro autorizzate dal Governo; salvo per la Banca Nazionale nel regno d'Italia il disposto dell'articolo 10 circa l'operazione della conversione del prestito nazionale.

« Previa autorizzazione del Governo potranno farsi impieghi diretti nel solo caso che siano necessari per assicurare crediti preesistenti. »

Pongo ai voti questi primi comma.

(Sono approvati.)

L'ultimo alinea la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, propone sia modificato nel modo seguente:

« Non saranno considerate come impiego diretto le cessioni dei Buoni del Tesoro ad una scadenza non maggiore di 3 mesi. »

Pongo ai voti quest'ultimo comma.

(È approvato.)

« Art. 3. È tolta agli istituti d'emissione la facoltà d'investire in cambiali e titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica, le riserve metalliche liberate dal vincolo dell'immobilizzazione in virtù dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1874, n° 1920, e accertate dall'articolo 57 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con reale decreto del 21 gennaio 1875. »

(È approvato.)

« Art. 4. La disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1874, n° 1920 si applicherà agli sconti di cambiali pagabili in moneta metallica, effettuati con le riserve metalliche possedute dagli istituti d'emissione in precedenza di quelle indicate nell'articolo precedente.

« Rimane fermo per le cambiali in cui non fosse stipulato il pagamento in moneta metallica il divieto, finora imposto agli istituti d'emissione, di variare il saggio dello sconto senza averne ottenuto l'autorizzazione del Governo. »

(È approvato.)

« Art. 5. Finchè dura il corso forzoso la moneta di bronzo potrà essere adoperata sino a lire due in qualsiasi pagamento eseguito dallo Stato. Potrà anche essere versata in ragione dell'uno per cento in ogni pagamento fatto allo Stato.

« Inoltre, parimenti finchè dura il corso forzoso, il Tesoro dello Stato potrà adoperare la moneta di bronzo nei pagamenti relativi a stipendi, pensioni, ed assegni personali fissi, fino alla concorrenza dell'uno per cento di ciascun pagamento, quand'anche tale quota percentuale ecceda due lire.

« Sarà ritirata dalla circolazione una somma di biglietti di cinquanta centesimi, corrispondente alla maggiore quantità di moneta di bronzo messa in circolazione. I biglietti ritirati non potranno essere rimpiazzati da biglietti di altri tagli. »

BRANCA, *relatore*. Anche su questo articolo 5 la Commissione d'accordo col Ministero propone che dopo le parole « fatto allo Stato » sia aggiunto: « eccetto pel pagamento dei titoli di qualunque sorta emessi dallo Stato. »

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. L'aggiunta fatta dalla Commissione, che non era stata proposta dal Ministero, di ritirare cioè dalla circolazione una somma di biglietti di cinquanta centesimi, corrispondente alla maggiore quantità di monete di bronzo che verrebbe messa in circolazione, non mi pare giustificata.

Io non posso dimenticare che giustamente la Commissione aveva scritto queste parole: « la Finanza è già in possesso di una quantità esuberante di monete di bronzo; ha quindi una buona occasione per diminuire la quantità della carta a corso forzoso. »

Ma intendiamoci bene: cosa sono queste monete di bronzo? Il loro valore non ha nulla a che fare col vero valore dell'argento e dell'oro, di cui non si è parlato e non si parla, ed io non sono stato di accordo coll'onorevole Allievi, per la differenza che ci deve essere tra il corso forzoso ed il corso legale.

Non occorre andare avanti: i miei onorevoli colleghi non devono temere che io ne parli. Ma, siccome egli ha ricordato il corso forzoso dell'Inghilterra dal 1810 al 1819, ed ha fatto bene a ricordare Ricardo, uno dei più grandi economisti, che è stato da tutti non solo imitato, ma tutti adottarono le proposte sue, se l'onorevole Allievi ha tenuto un poco dietro alla storia del corso forzoso dell'Inghilterra avrà veduto che si è cominciato ad estinguere la parte inferiore dei biglietti. Ma, se togliete i biglietti da 0,50, e mettete una moneta quasi falsa, in verità io credo che si commetta un errore: e, se si fa così, vedrà l'onorevole ministro quali ne saranno le conseguenze. Egli si ricorderà del 1866 quando si trattava che i biglietti erano tali che non si aveva in essi confidenza.

Ora, io dico, se si tratta, come l'onorevole relatore ha indicato, di dovere equilibrare la moneta di bronzo, quando in una provincia manca, in un'altra abbonda, questo sta bene; ma, se si tratta di fare esuberare questa moneta, e ritirare la parte dei biglietti da 0,50, ricordiamo anche, onorevoli colleghi, che cosa si è fatto nel 1865 nella convenzione